

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3880/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che deroga, per la campagna 1990/1991, al regolamento (CEE) n. 2721/88 per quanto riguarda la data di presentazione per l'approvazione di contratti di distillazione preventiva e che modifica il regolamento (CEE) n. 2273/90 che prevede l'apertura, per la campagna 1990/1991, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2355/89<sup>(4)</sup>, ha previsto che i contratti e le dichiarazioni sono presentati per l'approvazione al più tardi quattro mesi dopo l'apertura di ciascuna distillazione per la campagna in questione; che, per la campagna 1990/1991, a causa dell'incertezza che provoca sul mercato una produzione molto inferiore alla media, tale termine risulta inadatto per la distillazione preventiva aperta il 1° settembre 1990 ed è necessario spostarlo;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2273/90 della Commissione<sup>(5)</sup>, ha limitato al 19 % della loro produzione di vino da tavola il quantitativo che i produttori della parte spagnola delle zone viticole possono far distillare; che tale percentuale era fondata su un'ipotesi di resa dei vigneti spagnoli che è stata ampiamente superata; che di

conseguenza, per poter ottenere risultati comparabili per l'insieme della Comunità, è necessario modificare la percentuale suddetta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna viticola 1990/1991, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2721/88, i contratti e le dichiarazioni per la distillazione preventiva aperta con il regolamento (CEE) n. 2273/90 possono essere presentati per l'approvazione all'organismo competente al più tardi il 31 gennaio 1991.

*Articolo 2*

La percentuale « 19 » che figura nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2273/90 è sostituita dalla percentuale « 30 ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.  
 (2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.  
 (3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.  
 (4) GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 60.  
 (5) GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 49.